



**COMUNE DI MOTTALCIATA  
PROVINCIA DI BIELLA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER I PAGAMENTI**

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di maggio alle ore 19.00 regolarmente convocato si è riunito in audio videoconferenza ed in presenza il Consiglio Comunale, ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. Vanzi Roberto - Sindaco	SI
2. Zagheni Alex - Vice Sindaco	SI
3. Gronda Lucia - Consigliere	SI
4. Ottino Teresa - Consigliere	SI
5. Bertolini Enrico - Consigliere	SI
6. Gallo Erik - Consigliere	NO
7. Dama Serena - Consigliere	NO
8. Spanu Giuseppe - Consigliere	SI
9. Poli Giancarlo - Consigliere	Videoconf.
10. Piantino Stefano - Consigliere	NO
11. Cauli Maria Cristina - Consigliere	SI
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Garavoglia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Vanzi Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.2 dell'ordine del giorno.

## **OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2023 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER I PAGAMENTI**

### **PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to digitalmente

Dott.ssa TORCHIO Annamaria

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00 del 18/08/2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto attestando nel contempo, la relativa copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to digitalmente

Dott.ssa TORCHIO Annamaria

## **I L C O N S I G L I O C O M U N A L E**

### **Premesso che:**

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/02/2021;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondoperiodo regolatorio (MTR-2);

n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’autorità 614/2021/R/COM”;

Fatto presente che nell’ambito di questo Comune:

il soggetto gestore del servizio è rappresentato dalla Società Ecologica Area Biellese (SEAB) S.p.A., con sede a Biella, Società in house providing, a cui questo Ente partecipa direttamente assieme ai Comuni dell’area biellese e che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e dei relativi servizi ad essi correlati;

l’Ente territorialmente competente è rappresentato dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (COSRAB), con sede a Biella, che svolge localmente le funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10.01.2018, n. 1 e s.m.i., ed al quale aderiscono i Comuni dell’area biellese;

il COSRAB ha approvato e validato il PEF TARI riferito a questo Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, come risultante dalla deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 6 del 27.04.2022, all’oggetto: “Approvazione e validazione dei Piani Economici Finanziari dei Comuni appartenenti al COSRAB elaborati ai sensi del metodo MTR-2 – periodo regolatorio 2022-2025”, e dalla documentazione ad essa allegata;

il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha preso atto del suddetto PEF (All.A) e delle risultanze economiche in esso contenute dalle quali emerge, in particolare per l’anno 2023, che:

il costo complessivo risulta di € 150.425,00 suddiviso tra costi fissi e variabili,

il totale delle entrate tariffarie, parte fissa e parte variabile, in grado comunque di coprire i costi del servizio, risulta pari a € 150.048,00 (determinati in base alle grandezze fisico-tecniche, al coefficiente di graduazione, al limite di crescita e alle detrazioni di cui alla Determina di ARERA n. 2/DRIF/2021);

il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2), relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, prevede un aggiornamento biennale del PEF e solo straordinariamente la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, nel rispetto del limite di variazione annuale fissato all’art. 4 della deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03.08.2021,

non è stata attivata alcuna procedura di revisione straordinaria indi per cui i valori PEF di riferimento rimangono quelli di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 12/2022 e, conseguentemente, sui costi esposti per l’anno 2023 vanno calibrate le relative tariffe della TARI;

Visti, in materia di approvazione delle tariffe della TARI:

il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni in L. 25.02.2022, n. 15, che prevede all’art. 3, comma 5 -quinquies: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Considerato che, alla luce di quanto esposto, è possibile procedere per l’approvazione delle tariffe della TARI 2023, ai sensi delle disposizioni di legge dianzi citate;

Preso atto che il PEF MTR2 per il periodo 2022-2025 è stato approvato con proprio atto n.9 del 29.04.2022;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2022 di “Presa d'atto della scelta di schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti da parte dell'Ente territorialmente competente (E.T.C.) CO.S.R.A.B” con la quale il Comune di Mottalciata ha preso atto degli obblighi di qualità contrattuali e tecnica che comporta lo schema regolatorio I di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti, oltre che il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti ove presenti, sia dai Comuni;

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2023;

Visti i commi 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la Tari sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria e il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 del 24/04/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto, altresì, che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato, inoltre, che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che “L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”;

Dato atto, che per quanto riguarda le utenze domestiche, i coefficienti Ka vengono applicati nella stessa misura minima per tutte le sei categorie mentre i coefficienti Kb vengono applicati in misura variabile, così come previsto dalla normativa vigente;

Dato atto, al riguardo, che:

il Servizio Tributi ha predisposto le tariffe in questione come da prospetto (All.B) qui allegato quale parte integrante e sostanziale;

tali tariffe sono state elaborate in base: alla disciplina sulla TARI di cui all'art. 1, commi da 639 e seguenti, della L. n. 147/2013 e s.m.i., alle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina della TARI e alle previsioni contenute nel PEF 2022-2025, annualità 2023, di cui è fatto più sopra cenno;

l'applicazione delle tariffe come definite nel prospetto allegato consente di incassare la somma recuperabile mediante tariffa prevista dal PEF – annualità 2023, più sopra indicata.

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”;

Precisato che le risultanze economiche emergenti dal PEF e dalle tariffe TARI 2023 saranno inserite nel bilancio di previsione 2023-2025 con successivo atto di variazione;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare le tariffe in questione con efficacia dal 1° gennaio 2023, e che, ai sensi dell'art. 26, comma

- 3, del Regolamento per l'applicazione della TARI:

- avvenga in due rate e con le seguenti scadenze:

- 1^ rata (acconto): 15 LUGLIO 2023;

- 2^ rata (saldo): 15 DICEMBRE 2023;

Richiamato:

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Atteso di dover procedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile del Servizio tributi, informatica e personale l'invio telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla Normativa vigente in materia; Dato atto che in relazione alla proposta oggetto di approvazione sono stati acquisiti:

i pareri tecnico e contabile favorevoli, del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del medesimo T.U. Enti Locali.

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto comunale;

ACCERTATA la presenta tramite verifica oculare, il Sindaco invita alla votazione

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi in forma palese per appello nominale;

## DELIBERA

DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

DI PRENDERE atto dei costi previsti nel Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Mottalciata, allegato A), approvato con propria deliberazione n. 16 del 27.04.2022, e che prevede in particolare per l'anno 2023 costi pari a € 172.365,00, di cui € 145.136,00 per Costi Variabili ed € 27.229,00 per Costi Fissi;

DI PRENDERE ATTO che il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dagli articoli del Regolamento TARI, articoli da 16 a 19 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013 n. 147;

DI DARE ATTO che non è stata attivata alcuna procedura di revisione straordinaria per cui i valori PEF di riferimento rimangono quelli di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 16/2022 e, conseguentemente, sui costi esposti per l'anno 2023 vanno calibrate le relative tariffe della TARI;

DI CONSIDERARE che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2023, del PEF 2022-2024 (allegato A) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto per il Comune di Mottalciata nella misura del 3,60 % per l'anno 2023 con entrate pari a € 150.425,00 che al netto della quota del MIUR risultano pari a € 150.048,00 ma che, data la particolare contingenza economica, si intende approvare il PEF 2023 per € 150.425,00 dando atto che comunque tutte le spese trovano copertura nel bilancio generale dell'Ente;

DI PRENDERE ATTO dei risultati del metodo normalizzato -simulazione calcoli- di cui all'allegato B);

DI APPROVARE, pertanto, le tariffe TARI 2023 –tab. 7 e 8- come dal prospetto di cui sopra, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2023;

DI STABILIRE che, per l'anno 2023, la TARI sia riscossa secondo le seguenti modalità:

- 1^ rata (acconto): 15 LUGLIO 2023;

- 2^ rata (saldo): 15 DICEMBRE 2023;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

DI PRECISARE che le risultanze economiche emergenti dal PEF e dalle tariffe TARI 2023 saranno inserite nel bilancio di previsione 2023-2025 con successiva variazione di bilancio;

DI CONSIDERARE che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5%;

DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Vista l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per appello nominale degli aventi diritto;

**D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to digitalmente

Dott. VANZI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to digitalmente

Dott.ssa GARAVOGLIA Anna